APPROFONDIMENTO CIVILE

Nesso di causalità tra strada e danno, omessa dimostrazione: caso fortuito, prova, irrilevanza

Data pubblicazione: 24/11/2023

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Non sussiste alcuna violazione dell'art. 2051 c.c. qualora il Giudice non abbia escluso che l'onere della prova del caso fortuito fosse a carico del custode (ANAS), titolare effettivamente dell'obbligo di custodia della strada ma abbia, invece, escluso che sia stato dimostrato il nesso di causalità tra il bene in custodia potenzialmente dannoso, cioè la strada, e il danno patito dalla vittima. Una volta escluso tale nesso, non ha alcun senso discutere di onere della prova del caso fortuito. Da tanto consegue che non viene così compiuta alcuna violazione o inversione delle regole sull'onere della prova, con l'ulteriore precisazione che la riconduzione del fatto dannoso, in via esclusiva, al comportamento colpevole della vittima esclude anche ogni possibile violazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, in tema di concorso del fatto colposo del creditore. **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.5.2023, n. 14526** *...omissis...*

Fatti di causa

1. L.G., F.C., F.P. e F.S., nella loro qualità di eredi di F.G., convennero in giudizio l'ANAS s.p.a., davanti al Tribunale di Palmi, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni per la morte del loro stretto congiunto, a seguito di un sinistro avvenuto sulla —. A sostegno della domanda gli attori esposero che in data — F.G., percorrendo la strada suindicata, aveva perso il controllo della propria autovettura modello Alfa Romeo 75, in una giornata di sole, a causa dell'invasione dell'intera carreggiata di marcia da parte di acque meteoriche provenienti da un canale di scolo, ostruito da terriccio, posto sul margine della strada. A causa dello sbandamento l'autovettura era finita contro un autocarro parcheggiato a bordo strada e il conducente F.G. aveva subito gravi lesioni per le quali era morto

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

pochi minuti dopo. Si costituì in giudizio l'ANAS s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, espletata l'istruttoria a mezzo di prova per testi e di una CTU, rigettò la domanda e compensò integralmente le spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 28 marzo 2019, ha rigettato l'appello e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. La Corte territoriale ha premesso che correttamente il Tribunale aveva inquadrato la fattispecie nell'art. 2051 c.c., poiché sulla parte convenuta gravava l'onere di custodia della strada teatro dell'incidente. Ciò premesso, la Corte ha ricordato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la norma citata non dispensa il danneggiato dall'onere della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno; e nel caso di specie non era stata dimostrata la derivazione causale dell'evento dannoso non dalla strada in sé considerata, quanto dalla presunta ostruzione dei canali di scolo dovuta alla mancata manutenzione da parte dell'ANAS. Nessuno dei testimoni, infatti, aveva assistito all'incidente, essendosi gli stessi limitati a descrivere lo stato dei luoghi successivamente allo svolgimento dei fatti. Riportate le principali affermazioni dei testi escussi e le conclusioni della CTU, la Corte reggina ha affermato che la strada in questione, in discrete condizioni di manutenzione, "*era attraversata obliquamente da un flusso di acqua piovana riversatasi dalla campagna a monte e proveniente dalla cunetta di destra parzialmente ostruita da sterpaglie e fanghiglia*". Non era stata accertata la presenza di olive schiacciate sul manto stradale e il cielo era sereno nel momento dell'incidente, con buona visibilità, per cui era difficile ritenere che l'acqua proveniente dalla cunetta si fosse riversata copiosamente sulla strada. La sentenza ha poi osservato che l'automobile era andata completamente distrutta dopo l'incidente, il che lasciava ritenere che il conducente non stesse tenendo una velocità adatta al contesto dei luoghi, trattandosi di una strada che presentava "*una serie importante di curve*". Tanto premesso, la Corte d'appello ha stabilito che nessun elemento era emerso dall'istruttoria tale da far ritenere dimostrato il nesso di causalità tra l'evento morte e la cosa in custodia, così come nessuna dimostrazione pacifica era stata fornita della riconducibilità dell'incidente alla presenza di acqua sulla strada, né che detta acqua fosse conseguenza dell'ostruzione della cunetta. Ragione per cui, in definitiva, la sentenza ha concluso nel senso che tutto lasciava ritenere che il F. stesse marciando ad una velocità troppo elevata e che questo gli avesse fatto perdere il controllo del mezzo, finendo prima sul muro in cemento armato esistente sul lato sinistro della carreggiata e poi contro l'autocarro che era fermo. Né, infine, la prova del nesso di causalità poteva essere dedotta in via presuntiva, di talché la responsabilità dell'ANAS era da escludere sia ai sensi dell'art. 2043 che dell'art. 2051 c.c., non avendo gli attori provato che l'evento morte fosse derivato dalla cosa in custodia. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria ricorrono separatamente, da un lato, L.G., F.C. e F.P. con un unico atto affidato a due motivi e, dall'altro, F.S. con distinto atto affidato a due motivi. L'ANAS S.p.a. resiste con due separati controricorsi di identico contenuto. F.S. ha depositato memoria. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo l'accoglimento del

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2020 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso proposto da L.G. e da C. e F.P. si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 1, 3, 13, 14 e 15 (Codice della strada), per aver il giudice d'appello erroneamente escluso la responsabilità dell'ANAS in qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso proposto da L.G. e da C. e F.P. si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1227, 2043,2051, 2054 e 2697 c.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 1, 3, 13, 14 e 15 per aver il giudice ritenuto non provato il nesso di causalità tra evento di danno e cosa in custodia, nonostante fosse stato assolto anche l'onere probatorio incombente sui ricorrenti. 3. Con il primo motivo di ricorso proposto da F.S. si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, 1227, 2043, 2051, 2054 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 1, 3, 13, 14, 15 e 39 per aver il giudice d'appello erroneamente escluso la responsabilità dell'ANAS, in qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non avendo ritenuto provato il nesso di causalità tra evento di danno e cosa in custodia, sebbene fosse stato assolto l'onere probatorio dal ricorrente. 4. Con il secondo motivo di ricorso proposto da F.S. si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2051, 2054 e 2697 c.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 1, 3, 13, 14 e 15 per aver il giudice di seconde cure ignorato il cattivo stato di manutenzione e di inefficienza della cunetta presente sulla sede stradale interessata dall'incidente. 5. Il Collegio ritiene necessario premettere alla motivazione del caso in esame le considerazioni che seguono. Nell'anno 2018 questa Sezione ritenne indispensabile operare l'intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 cit.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici. Nell'anno 2022 sono poi intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità. Sussiste, dunque, la necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre. 5.1. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati)

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza 30 giugno 2022, n. 20943, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che "*la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode*". All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): "*l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima*"; "*la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso*"; "*il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere*"; "*il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.*"; "*quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale*". 5.2. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 cit., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente). Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la *res*, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1, cit.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, v. Cass. n. 21619 del 2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "*interruzione del nesso tra cosa e danno*", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la *res*, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della *res*, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi). Il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "*giudizio*" utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il *proprium* della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno).

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

L’irrilevanza della colpa, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. natura oggettiva. Essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell’uomo – il custode – venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (sentenza 20 maggio 1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento di una presunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla in via di eccezione. La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della *ratio legis*, cioè come strumento di spiegazione di “*un effetto giuridico che sta a prescindere da essi*“. L’intento di responsabilizzare il custode della *res* o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall’ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l’obbligazione risarcitoria (Cass., n. 2480 del 2018, p.p. 11 e 12) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l’obbligazione risarcitoria in capo al custode. 5.3. Non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l’art. 2051 c.c. si è limitato a tradurre l’espressione francese *a sous sa garde* che appariva nell’art. 1384, comma 1, *Code Napoleon*. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di *diligentia*; b) quella *custodiendae rei*, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. A quest’ultima, che si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l’evento, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c. Non può mettersi in

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2020 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1859; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20317), siccome l'art. 2051 c.c. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione. La relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 c.c., sicché responsabile ex art. 2051 c.c. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla *res* (Cass. 6 luglio 2006, n. 15383), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata. L'applicazione dell'art. 2051 c.c. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria, v. sentenza 20 febbraio 2006, n. 3651). L'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consente (è bensì vero) di considerare il fortuito tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità. Nondimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la *ratio legis*. Per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cit. ("*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*") se confrontato con quello dell'art. 2050 c.c. ("*Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*"), dell'art. 2053 c.c. ("*Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione*"), dell'art. 2054 c.c. ("*Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno*"). Il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione; quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l'art. 2052 c.c. "*Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito*"), è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 c.c.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno; né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso; tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria,

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2020 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 c.c. e all'art. 114 cod. consumo). 6. Premessi questi principi di massima, può passarsi ad esaminare la fattispecie oggetto della presente controversia. I due ricorsi, benché formalmente distinti, possono essere trattati congiuntamente, perché, in sostanza, ripropongono le stesse censure e sono supportati dalle stesse argomentazioni. 6.1. Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte d'appello, innanzitutto, ha inquadrato la fattispecie nell'art. 2051 c.c., mentre gli attori avevano invocato, a fondamento della domanda risarcitoria, l'art. 2043 c.c.; ed è appena il caso di evidenziare che in questo modo essa ha notevolmente alleggerito gli oneri probatori a carico dei danneggiati, spostando a carico dell'ANAS l'obbligo di dimostrare il caso fortuito. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di responsabilità di cui all'art. 2051 cit., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo (così, tra le altre, la sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660, nonché le ordinanze 11 maggio 2017, n. 11526, e 30 ottobre 2018, n. 27724, con un orientamento che ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte nella suindicata n. 20943 del 2022). Dopo aver inquadrato la fattispecie nei termini ora indicati, la Corte d'appello ha stabilito, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, che tale prova non era stata fornita, perché da nessun elemento risultava dimostrato che lo sbandamento fosse stato causato dalla presenza dell'acqua sulla strada, determinata dall'ostruzione della cunetta laterale. A ciò la sentenza ha aggiunto che nessun testimone era presente, che c'erano il sole e una buona visibilità, che mancava la prova che l'acqua proveniente dalla cunetta si fosse riversata "*copiosa sul manto stradale*", che la vittima conosceva lo stato dei luoghi e che, in definitiva, era da escludere che la strada fosse da ritenere causa dell'evento, anche perché l'auto stava marciando ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, tanto da finire prima sulla sinistra e poi, di rimbalzo, contro il camion fermo. Quanto, in particolare, alla velocità presunta del veicolo nel momento dell'impatto, la sentenza si è rifatta, condividendole, alle conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado. 6.2. A fronte di questa ricostruzione si rivelano infondate le censure di violazione di legge prospettate nei due ricorsi. Non sussiste, infatti, alcuna violazione dell'art. 2051 c.c. alla luce della giurisprudenza già richiamata, perché la Corte d'appello non ha escluso che l'onere della prova del caso fortuito fosse a carico dell'ANAS, titolare effettivamente dell'obbligo di custodia della strada; ha invece escluso, come si è detto, che sia stato dimostrato il nesso di causalità tra il bene in custodia potenzialmente dannoso, cioè la strada, e il danno patito dalla vittima. Una volta escluso tale nesso, è chiaro che non ha alcun senso discutere di onere della prova del caso fortuito. Da tanto consegue che nessuna violazione o inversione delle regole sull'onere della prova è stata compiuta dalla Corte reggina, la quale non ha fatto altro che procedere alla ricostruzione dei fatti e alla conseguente attribuzione delle rispettive responsabilità. E la riconduzione

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

del fatto dannoso, in via esclusiva, al comportamento colpevole della vittima esclude anche ogni possibile violazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, in tema di concorso del fatto colposo del creditore. Non possono, per le medesime ragioni, essere condivise le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta. Questi, infatti, ha richiamato, in modo pienamente condivisibile, la giurisprudenza di questa Corte sull'onere della prova del caso fortuito gravante sul custode; ma ha preso le mosse dalla premessa in fatto – che, invece, non è corretta, alla luce della ricostruzione operata dalla sentenza impugnata – secondo cui i ricorrenti avevano fornito la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra la *res* e l'evento dannoso. Tutte le rimanenti censure sono inammissibili, siccome tendenti in modo evidente a sollecitare un diverso e non consentito esame del merito. 7. I ricorsi, pertanto, sono entrambi rigettati. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo presente che i due controricorsi redatti dall'ANAS sono di contenuto sostanzialmente identico. Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati